

Torino dalla Tipografia G. Parale e C. Via Bertola, n. 32. - Province comandanti postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola) fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1° et col 16 di ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Venerdì 14 Luglio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Trimestre, Per Torino, Province del Regno, Roma (presso la tipografia).

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre, Stati Austriaci e Francia, Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SVEGLIA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Table with columns: Data, Barometro a millimetri, Termomet. cent. univo al Barom., Term. cent. esposto al Nord, Min. della notte, Anemoscopio, Stato dell'atmosfera, Sereao con vap., Nav. a gruppi, Nuv. sottili.

PARTE UFFICIALE

Il S. M. nelle udienze del 23 e 27 marzo 1862 ha concesso le seguenti pensioni:

Table with columns: NOME E COGNOME, DATA della nascita, QUALITA, MINISTERO da cui dipende, Servizio compatibile, MOTIVO del collocamento a riposo, DATA del Decreto di collocamento a riposo, Sospensione, LEGGE o Regolamento applicati, Montare della pensione, RECOMENSA della pensione.

(1) Durante vedovanza. (2) Sino al raggiungimento dell'età normale od anteriore eventuale collocamento. (3) Durante vedovanza della madre e minore età del figlio. (4) Durante vedovanza della madre e stato nubile.

Decreto del Re Vittorio Emanuele II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato

Noi abbiamo sanzionato e promulgato

CAPO I. Costituzione e attribuzioni delle Camere di commercio ed arti.

Art. 1. Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti, per rappresentarsi presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera ed il numero dei suoi componenti saranno fissati con Decreto Reale.

Art. 2. La Camera di commercio ed arti, presiederà al Governo, le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti e alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle.

Art. 3. Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto.

Art. 4. Compilaranno e richiederanno dal tribunale i ruoli di periti per le materie commerciali.

Art. 5. Avranno nella loro dipendenza le norme di commercio e ne faranno le spese.

Art. 6. Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che regolano l'esercizio di essi.

Art. 7. Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominare dal Re.

Art. 8. Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete.

Art. 9. Potranno avere, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio speciali incarichi relativi al com-

mercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, magazzini di merci nel porto-franchi, magazzini di salimento ed altri stabilimenti aventi per scopo l'utilità commerciale e delle arti;

Art. 10. Diranno, al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fussero richieste su materie di loro competenza;

Art. 11. Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del Municipio all'istituzione e mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di popolazioni industriali e commerciali relativo al loro distretto.

Art. 12. Potranno convocare in Assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale ed industriale, da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

Art. 13. Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.

Art. 14. Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di registro del 1/2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuotere un diritto non superiore al 1/2 per cento, sul prodotto della vendita eseguita.

Le norme per questa vendita saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con R. Decreto.

Art. 15. In facoltà del Governo di accordare simile concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali.

Art. 16. Ciascuna Camera può essere solita con Decreto Reale, e la sua amministrazione affidata ad un commissario governativo, o ad un insediamento della nuova Camera.

Art. 17. Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo.

CAPO II. - Costituzione di ciascuna Camera.

Art. 18. Le Camere saranno elettive.

Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, né minore di nove, e verrà determinato a mente dell'art. 1.

Possono essere membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 2. I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

Essi sceglieranno fra loro un presidente ed un vicepresidente a maggioranza assoluta di voti o per isquittinio segreto.

Art. 3. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito. Alla fine di ogni biennio i componenti la Camera saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

Al compiersi del primo biennio la elezione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Art. 4. Gli assenti potranno essere rieletti.

Art. 5. Il presidente ed il vicepresidente dureranno in carica due anni, e potranno essere rieletti.

Art. 6. Il presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

Il vicepresidente supplisce il presidente in caso di assenza, e, mancando ambedue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza.

Art. 7. Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

CAPO III. - Elettori.

Art. 8. Sono elettori ed eleggibili:

1. Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovino iscritti sulle liste elettorali politiche del Comune compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essa Comune, risultino per notorietà o per giustificazioni dalle iscrizioni sulle liste politiche di altri Comuni;

2. I capi direttori di stabilimenti ed officii indu-

striali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel Comune; i quali trovino iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

3. I figli o generi di primo e secondo grado, che abbiano la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che stiano mercantili o proprietarie di officii industriali;

4. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Art. 9. Non sono né eleggibili, né elettori, le persone di cui all'art. 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, e sono pure ineligibili gli impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno uffici nelle medesime.

Art. 10. I membri delle Camere che cadesero in alcune delle casi previsti dal presente articolo decadono immediatamente dal loro ufficio.

Art. 11. La formazione e revisione delle liste degli elettori della Camera di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi attribuite al governatore ed alla deputazione provinciale saranno adempite dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe riaprirsi.

Contro le decisioni della Camera o del tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

Art. 12. Il Governo con R. Decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei comuni ove essa ha sede.

In ogni sezione elettorale si pubblicherà ad ogni elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o del tribunale che ne fa le veci.

Art. 13. Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del Presidente e degli al-

tri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di equitazione, e la polizia delle adunanze, non che le pesse comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 16. L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo equitativo.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai componenti l'ufficio ed annesso al verbale.

Art. 17. Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del tribunale di commercio, fra tre giorni dalla sua data.

La Camera, o in sua vece il tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette.

Art. 18. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al tribunale di commercio, ed a quello che ne fa le veci.

Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dalla data della decisione dell'ufficio elettorale.

Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

Il tribunale, scorsò quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali.

Art. 19. Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge.

Art. 20. Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministrati, nei termini medesimi dell'articolo 19, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti, colpe ed ebergo maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età.

Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

Si ritirerà parimenti per escluso chi, per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera.

Art. 21. Qualora nell'equitazione risultasse eletto al capo che non avesse la qualità voluta dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procederà per le vacanze che si verificano successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità.

Chi avrà ottenuto uno scudo di carica, intanto il tempo di sua età regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore.

Art. 22. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spettará alla Camera di chiamare al posto vacante colui che è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

Art. 23. Le elezioni si effettueranno di pieno diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1.º gennaio successivo.

Nel caso di elezione di una Camera sola, o d'istituzione d'una Camera nuova, un Decreto Reale fissará il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatori, non che l'insediamento della Camera.

Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal giorno dello scioglimento.

Art. 24. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considerará come entrata in funzione il 1.º gennaio dell'anno medesimo; quindi sarà insediata nel secondo, si considerará come entrata in funzione il 1.º gennaio del seguente anno.

Capo IV. — *Adunanze.*

Art. 25. Le adunanze di una Camera saranno legali quando vi intervenga la metà almeno del numero dei suoi componenti.

Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restando tuttavia però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, da quali sarà data nota nell'avviso della seconda.

Art. 26. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità quello del Presidente o di chi ne fa le veci sarà preponderante.

Art. 27. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

Art. 28. Sarà la facoltà della Camera di pubblicare le deliberazioni loro.

Capo V. — *Impiegati.*

Art. 29. La Camera, istituita colla presente legge nomineranno il segretario e gli altri impiegati nel limite della pianta dai approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e potranno rinvocarli.

Le nomine e le rinvocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squitino segreto.

Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e rinvocabili da lui.

Capo VI. — *Patrimonio e tasse.*

Art. 30. La Camera di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

Non potranno però impiegare in imprese commerciali o industriali.

Art. 31. La Camera che non hanno rendite proprie

o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti.

e) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanano dalla Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti.

b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura.

c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel Distretto della Camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercizi commerciali ed industria in proporzione dei loro traffici.

Non diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanarsi con Decreto Reale dietro parere del Consiglio di Stato.

Art. 32. I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 33. Le tasse di cui sopra saranno riscosse col mezzo delle pubbliche imposte.

I modi di riscossione saranno stabiliti con Decreto Reale.

Capo VII. — *Amministrazione.*

Art. 34. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese.

Art. 35. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno la Camera compieranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

Completarono entro il mese di aprile il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministero od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; giunta la quale verrà pubblicato per categorie nelle stampe.

Costi i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto Reale.

Capo VIII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 36. Alle attuali Camere di commercio e d'agricoltura e commercio, d'agricoltura, commercio ed arti di commercio, arti e manifatture, di commercio ed industria, sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

Quelle tra le nuove Camere che saranno istituite nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano.

Art. 37. Nell'istituire una Camera, o variarla in sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la Camera avrà la sua sede e di questo da cui sarà tolta.

Art. 38. Agli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sul bilancio delle nuove Camere, che non potrà essere inferiore di un'annata, né maggiore di tre, d'ilo stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei mezzi e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 39. Gli impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando *ad personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessano dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servizio lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego gli impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli d'impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso preteso.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite fra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuna abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 40. Saranno stabiliti con Decreto Reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione della nuova Camera di commercio ed arti.

Le Camere attuali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell'amministrazione dall'una all'altra Camera.

Art. 41. La nuova Camera di commercio che sarà stabilita in Genova, a tenore della presente legge, non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passando a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e matricole da detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I.

Art. 42. Le disposizioni legislative e regolamentari esistenti nelle varie provincie del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'articolo 27 della presente legge.

Art. 43. Sino a tanto che non sia promulgata nella provincia toscana la legge comunale 23 ottobre 1839, si applicheranno nei casi contemplati dall'articolo 12 e 13 della presente legge le norme della legge comunale 11 ottobre 1839 in quella parte del Regno.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI

S. M. con Decreti 8, 22, 26, 29 scorso giugno e 3 volgente, sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha nominato:

Ad ufficiali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Malconi cavaliere Gerolamo, colonnello della 2.ª legione della Guardia Nazionale di Milano;

Ruschi cav. avv. Francesco, colonnello di Pisa;

Ei a cavalieri dell'Ordine stesso

Margaria Giuseppe, maggiore nello Stato-maggiore della Guardia Nazionale di Torino;

Spisani Gaetano, sindaco di Copparo;

Michelazzi Francesco, maggiore nella Guardia Nazionale di Pisa;

Hertzeghy dottore Maurizio;

Lordi Decio, sotto-prefetto di Campagna;

Nossoni geometra Giovanni;

Porpata Gerolamo, sindaco di Rocca-Grimalda;

Montetti avv. Aeneide (d. Cuneo);

Guasparrini Giuseppe;

Valsecchi van. t. u. Giacomo;

Martinucci avv. cato;

Bonelli Ezzeo, sindaco di Veneria.

### PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 10 Luglio 1862

MINISTERO DELLE FINANZE.

Diret. gen. delle finanze e delle tasse.

Si avverte che in diposizione del n. 22 della Legge sul Bollo 2, aprile '52 il quale assoggetta al bollo di centesimi 5, gli stampati e manoscritti che si allegano al pubblico e sui n. r., come sulle vetrine, su le porte od imposte delle case o lottazioni per locazioni di alloggi, per l'annuo di generi in vendita e simili, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati di accertare le contravvenzioni relative, non che di staccare e di annullare tutti gli stampati e manoscritti affissi al pubblico se non il bollo prescritto.

Si pregano i signori direttori degli altri giornali d'Italia a riprodurre il presente avviso.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE a tutto il giorno 23 giugno 1862.

Attivo.	
Summario in cassa nelle sedi	L. 31,156,061 06
Id. nelle succursi	14,185,137 76
Esercizio delle Zecche dello Stato	4,373,001 43
Portafoglio nelle sedi	51,112,866 73
Anticipazioni Id.	22,679,102 17
Portafoglio nelle succursi	23,719,636 81
Anticipazioni Id.	7,311,006 88
Effetti all'incasso in conto corrente	307,527 81
Impieghi	9,836,013 99
Fondi pubblici	11,317,830 91
Azioni in saldo azioni	10,600,250
Spese diverse	1,970,036 12
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	622,222 23
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1836)	331,587 16
<b>Totale</b>	<b>L. 183,106,631 09</b>

Passivo.

Capitale	L. 40,000,000
Biglietti in circolazione	86,892,967 20
Fondo di riserva	4,316,729 39
Tesoro dello Stato conto corrente	
Disponibile	1,737,079 15
Non disponibile	22,971,871 49
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi	4,674,497 68
Id. (Id.) nelle succursi	660,996 58
Id. (Non disp.)	10,324,361 86
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)	2,413,013 10
Dividendi a pagarsi	88,069 25
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	516,201 57
Bonifici del 6.º in corso nelle sedi	7,508,153 72
Id. Id. nelle succursi	729,830 28
Id. Id. comuni	7,301 93
Tesoro dello Stato conto prestito	1,368,833 38
Diversi non disp.	4,236,311 73
<b>Totale</b>	<b>L. 183,106,631 09</b>

FRANCIA

Il *Moniteur Universel* dell'8 pubblica il seguente decreto imperiale, datato dalle Tuileries 25 giugno ultimo:

Art. 1. Si procederà alla costruzione di un ponte sul Vard per servizio della strada imperiale N. 7, da Parigi all'Italia e alla rettificazione della detta strada, conformemente alla direzione generale espressa da sua linea rossa piena sul disegno visto qui sotto, che rimarrà addegnato al presente decreto. Questo ponte sarà addossato al viadotto che dovrà stabilirsi per la strada ferrata da Tolone a Nizza.

Art. 2. La spesa, stimata ad 1,200,000 franchi, sarà imputata per 816,000 fr. sul fondo applicati annualmente alla costruzione dei grandi ponti e 204,000 su quelli destinati alle rettificazioni delle strade imperiali (2.ª sezione del bilancio del ministero dei lavori pubblici).

Lo stesso giornale annunzia la partenza, nel mattino del 7 corrente, del principe imperiale nel castello di Saint-Cloud e quella dell'imperatore e dell'imperatrice in Fontainebleau per andare a visitare i dipartimenti della Nièvre, del Puy-de-Dôme e del Cher. Questo

viaggio non deve durare che alcuni giorni. A Nevers le LL. MM. entrarono in mezzo ad una concorde immagine di popolazione. Visitata la cattedrale e ricevuto le autorità, le LL. MM. assistettero al dolo del dipartimento intero per così dire, essendo che di 318 comuni 283 erano rappresentati quasi integralmente. Il dolo non durò meno di due ore e diede alle LL. MM. una splendida prova delle vite impare che animano il dipartimento della Nièvre.

AUSTRIA

Nella Camera dei deputati, tornata del 5 luglio, il ministro conte Wickenburg risponde ad un'interpellanza del Dr. Gliska, riguardo all'ampliamento del porto di Trieste:

Ben di sovente ed a più riprese venne intavolato dice il ministro, il progetto d'una trasformazione della rada di Trieste per convertirla in un porto corrispondente ai rapporti ed alle esigenze presenti. In questi ultimi tempi, quel progetto fu vivamente discusso, per l'accresciuto commercio e per la completa linea delle ferrovie che conducono a quella volta.

A discutere quell'oggetto venne istituita una Commissione composta di periti dell'arte e presieduta dal sig. Luotenente di Trieste, la quale preventivamente si è occupata dello svolgimento della questione, considerandola dal lato tecnico ed economico. Il parere della Commissione, il quale è suritato l'oggetto compiutamente, è ora stato presentato e costituisce l'organo delle ulteriori trattazioni nel seno del ministero. Quando queste saranno condotte a termine, allora si passerà ad esaminare l'altra questione, che riguarda il modo di procurarsi i mezzi pecuniari a tal uopo occorrenti.

Il governo non è quindi nel caso di potere per ora dichiarare se ed in quanto egli si troverà nel caso di invocare la cooperazione costituzionale dell'alto Consiglio dell'Impero (Oss. triest.).

RUSSIA

Scrivono all'Indipendente belga da Varsavia 4 luglio: Ecco alcuni particolari sul nuovo ed orribile attentato di cui il telegrafo vi recò la notizia.

Nel mattino di ieri, 3 luglio, S. A. I. il granduca Costantino aveva ricevuto al castello di Belvedere, gli alti ufficiali polacchi e una deputazione del Corpo municipale che gli erano stati presentati dal capo dell'amministrazione civile, marchese Wielopolski.

Per ciascuno il granduca aveva avuto una parola cortese. Ai membri del Consiglio di Stato aveva detto che faceva assegnamento sul loro leale concorso, ed era lieto di poter lavorare con loro. A mezzo S. A. I. era stata recata da prima alla cattedrale greca, quindi alla cattolica, ove era stato ricevuto alla soglia di questo due chiese dagli arcivescovi metropolitani dei due culti.

Dovunque per strada era stato accolto da una folla premurosa, e in diversi punti erano uditi vivi applausi. Alla sera S. A. I., il cui cocchio non era circondato da alcuna guardia, era sceso al campo per assistere ad una rappresentazione dell'opera *Strepito e nulla*.

Al momento in cui, prima del fine dello spettacolo, stava per salire in cocchio, sotto il vestibolo del teatro, verso la fine o mezzo di sera, un individuo, cui era venuto fatto di appiattarsi in un anello vicino, si avvicinò e tirò un colpo di pistola a bruciapelo, il quale fortunatamente non fece che sfiorare la clavicola sinistra, la palla essendo stata assorbita da una bottona o dagli spillini militari.

L'assassino fu immediatamente arrestato da un aiutante di campo di servizio, il barone Bremen, che lo sberleffiò fattamente per la nuca, che quasi gli tolse il respiro. Ne risultarono nausea ed alcuni vomiti, che nel primo momento fecero credere, a torto, ad un avvelenamento. Questo sciagurato, che impugnava ancora l'arma micidiale, si nomina Jarozynski, apprendista sarto.

È già stato interrogato, e parecchi de' suoi complici furono arrestati. È cosa malagevole il dirvi ora lo stupore, l'indegnazione provocata tanto fra i Polacchi, quanto fra i Russi. Come ben potete immaginarvi, fu immediatamente interrotta la rappresentazione teatrale, ed uno dei primi personaggi accorsi presso il granduca, che diede in questa congiuntura prova di grande forza d'animo, fu il marchese Wielopolski. Il granduca, ricondotto nel suo palco, vi ricevette i soccorsi dell'arte, e curata la ferita, si recò in cocchio chiuso al castello di Belvedere. Egli stesso si recò a traslocare la granduchessa, la quale, nonostante lo stato di gravidanza molto avanzato in cui si trova, sopportò con grande coraggio la triste notizia.

Nel primo momento potevasi temere che questo criminoso tentativo non fosse l'opera di altre anime sinistre, perciò forti distaccamenti di truppe occuparono incontanente tutte le piazze pubbliche. Fortunatamente la notte e tutta la giornata d'oggi passarono tranquillamente.

Quale sarà ora la conseguenza dell'attentato? Speriamo che non ne avrà altra che costingere il partito dell'ordine a calcolare le sue forze e chiarirsi energicamente contro una minoranza fucosa, la quale non retrocede davanti ad alcun mezzo per mettere a repulisti l'opera filogenetica inaugurata dal Sovrano sotto gli auspici del suo augusto fratello e del marchese Wielopolski.

Non si sono confermati i sospetti che pesavano sull'individuo di cui vi parlava nell'ultima mia, ma dicesi oggi che l'autore dell'attentato commesso contro il conte Luders si trovi fra parecchi individui arrestati in seguito al nuovo delitto di ieri. La ferita del conte lo fa soffrire assai da alcuni giorni.

Ecco la traduzione dell'articolo ufficiale sull'attentato: e ieri alle nove e mezzo di sera, quando S. A. I. il granduca Costantino, uscendo dal gran teatro, saliva in cocchio, si avvicinò un giovane e gli tirò un colpo di pistola. La bontà della Provvidenza vegliò sopra una vita al cara. La palla, traversando l'abito militare, la spallina, la cravatta e la camicia, sfiorò il corpo sopra la clavicola sinistra, e impegnata nelle frange della spallina si arrestò tra la carne e la camicia.

Lo sciagurato assassino fu arrestato sul luogo del delitto.

SERBIA

Scrivono al *Stec* da Belgrado 2 luglio: Achmet-Vedik Efendi continua l'inchiesta cominciata



LIBRERIA GIARINI E FIORE
IL COMUNE DI VERCELLI
NEL MEDIO EVO
dal 1200 al 1555
STUDI STORICI
DEL CAVALIERE
VITTORIO MANDELLI
presentati dalla biografia scritta da
GIOACQUINO DE AGOSTINI
Volumi quattro.

COMUNE DI VOLTRI
AVVISO AL PUBBLICO
È aperta l'attendanza per quattro maestri di corso-tecnico-in questo scuola comunale.
1. Per un direttore insegnante matematica, col stipendio di L. 1200.
2. Professore di lettere italiane, storia o geografia, col stipendio di L. 1200.
3. Professore di lingua italiana col stipendio di L. 1120.
4. Professore di lingua francese, disegno e calligrafia, col stipendio di lire nuove 1000.
Gli aspiranti dovranno presentare la loro domanda corredata degli opportuni documenti a questa segreteria comunale, entro il mese di luglio corrente.
Voltri, 1 luglio 1862.
Il segretario comunale
Angelo PARODI.

PROVINCIA DI PARMA
Circondario di Borgo San Donnino
LA GIUNTA MUNICIPALE DI ROCCABIANCA
Di coerenza alla deliberazione del Consiglio comunale del 27 maggio 1861, approvata dalla deputazione provinciale il 19 febbraio 1862
FA NOTO
Che la mattina del giorno 25 del p. v. luglio, alle ore 10, nella sala del suddetto municipio si vorrà celebrare la Giunta municipale assistita dal segretario comunale e gli incaricati in 48 di tutti i lotti per la vendita di alcuni beni stabili di ragione di questo comune e così:

Lotto 1.
Del podere Giardolo posto a stegno di un sol corpo racchiuso dalle mura della società Scollone, meno ettari 3 53 81 chavono possessori argine, dell'estensione in tutto ettari 25 59 59, colto, arborato, vitato, con gelsi, con sopra ampia casa in buono stato, stimato colla perizia dell'ingegnere comunale e geom. Aless. dottor Pietro del 4. 9. bre 1861 lire 41,266 98.

Lotto 2.
Della proprietà detta, Comuni posta in Fontanello, di un solo corpo, dell'estensione di ettari 40 e 50 e 2, colta, arborata e vitata, con sopra casa colonica, stimata dal perito incaricato nella perizia del 8. 9. bre 1861, lire 33,245 53.

Lotto 3.
Del poderetto denominato Boschetto, posto sopra il podere Fontanello, dell'estensione di ettari 5, 50 e 50 cent. 6, colto, arborato e vitato, stimato colla perizia del perito incaricato dottor Pietro, del 8. 9. bre 1861, lire 4,507 87.
S'invita perciò chiunque aspiri all'acquisto del suddetto stabile di comparire nel luogo, giorno ed ora sopra indicati, per fare il suo partito che saranno accettati dalla Giunta. In aumento però si prezzi rispettivi di stima del medesimo stabile.

Non saranno accettate obbligazioni minori di lire mille.
Al prevenzione gli aspiranti a detti sequenti che per essere ammessi a far partito dovranno per garanzia degli effetti dell'asta, essere idonei o per se stessi o per mallevoria che altri faccia per loro, e ciò dovrà essere riconosciuto dalla Giunta che presiederà, e dovranno inoltre depositare presso la Giunta messa, e prima che si aprano gli incanti, una somma corrispondente al 5.0.0 del prezzo di stima del fondo di deposito, il quale deposito, sottratto le spese del daranno luogo i rispettivi contratti, verrà restituito o al rispettivo acquirente alla celebrazione del relativo atto notariale, al quale si procederà entro un mese dal giorno della stipulazione della superiore approvazione dei contratti.

I prezzi per cui avranno avuto luogo le aggiudicazioni degli stabili saranno pagati in tante cartelle del debito pubblico nazionale a quel corso che nelle epoche in cui si dovranno eseguire i pagamenti sarà esposto dal listino della Borsa della capitale, e poi per un terzo all'atto della celebrazione del relativo atto notariale, altro terzo entro i cinque anni successivi, e l'ultimo terzo entro anni dieci a partire sempre dal giorno in cui verrà celebrato l'atto d'acquisto.
Gli acquirenti partiranno dal giorno andranno in possesso e godimento degli stabili acquistati pagando a rate il pagamento annuo dei frutti in ragione del 5.0.0 all'anno della somma di cui resteranno debitori verso il comune fino al saldo dei prezzi delle dette vendite.

I fogli tutti relativi alle proposte vendite saranno dati a leggere in questo ufficio municipale a chiunque ne farà richiesta nei giorni e nelle ore d'ufficio.
Roccabianca, 30 giugno 1862.
Il Sindaco Presidente
D. E. MANINANI.
Il Segretario comunale
P. GROSSI.

GIORNALI DA RIMETTERE
Journal des Débats o La Parole
ricepito al Conte Barone

AVVISO AL PUBBLICO
Ministero delle Finanze
Ministère des Finances
Direction Générale
des Gabelles du Royaume d'Italie.

Si avverte il pubblico che il giorno nove del mese di agosto ad un'ora dopo mezzogiorno si terrà in Torino, negli uffici del Ministero delle Finanze (Direction Générale des Gabelles), un concorso per la provvista delle seguenti qualità di tabacchi, cioè:
Alsazia
Olanda
Russia
Levante
Cuba Americana
S. Domingo

La pubblica est avverti que le 9 août prochain à une heure après midi il sera ouvert à Turin dans les Bureaux du Ministère des Finances (Direction Générale des Gabelles), un concours pour la fourniture des qualités suivantes de tabac en feuilles, savoir:
Alsace
Hollande
Russie
Levant
Cuba Américain
St-Domingo

Le concours aura lieu sur la présentation des échantillons pour les tabacs d'Alsace, de Hollande, de Russie, de St-Domingo et Cuba Américain. Pour les feuilles de Levant le concours est limité à la présentation des offres sur des qualités conformes à celles fixées par le chapitre premier du cahier de charges.
Les échantillons devront être transmis franco de port à la Manufacture des Tabacs à Turin dix jours au moins avant l'ouverture de concours.

Les négociants nationaux et étrangers qui voudront y concourir devront présenter au jour et à l'heure susdites une soumission écrite conforme au modèle qui se trouve à la suite du cahier de charges.
La préférence sera accordée aux offres les plus avantageuses sous le rapport de la modicité des prix et de la bonté des feuilles; cependant à conditions égales de prix et de qualité on accordera la préférence à l'offre qui comprendra la plus grande quantité.

Torin, 28 giugno 1862.
Il Direttore Generale
CACOLA
Approvato:
Il Ministro delle Finanze
Q. SERLA.

PREMIOSA RICERCA DI AGENTI
LARGAMENTE STIPENDIATI
IN TUTTE LE PREFETTURE E SOTTO-PREFETTURE D'ITALIA
PER L'APPLICAZIONE ESCLUSIVA
DI UN NUOVO MOTORE, E PER CESSIONE DI CEDOLE E OBBLIGAZIONI DI STATO,
O DI CITTA', DI FERROVIE O UASSE DI RISPARMIO, COMPRE E VENDITE DI MERCI,
E PER L'EMISSE ALTRE INCOGNENZE, CIVILI E COMMERCIALI
DIRIGERSI con lettere franco al Sig. GIULIO SIMON
direttore dell'Italia Grande, in GENOVA
NB. Essendo già nominati e in funzioni quasi tutti gli agenti nelle città grandi, come Napoli, Messina, Foggia, Bologna, Modena, Torino, ecc., non si fa premura che per le sedi più secondarie; si avverte che non si tratta mai con persone sprovviste di mezzi e che non offrano piena garanzia materiale e morale.

STRADEFERRATE
della Lombardia e dell'Italia Centrale
Introtto settimanale dal giorno 25 Giugno a tutto il 1.0 Luglio 1862

Table with 2 columns: Network (Rete della Lombardia, Rete dell'Italia Centrale) and Distance (chilometri). Rows include passenger numbers, transport types (military, baggage, horses, etc.), and total costs for different periods.

INCANTO VOLONTARIO
Per la vendita del castello, edificio di molino e pusta da riso, case, e beni, mobili e scorte, in territorio di Castellego, circondario di Biella, fatto per il 18 agosto 1862, nello studio e colopera di un notaio sottoscritto, via Doracross, n. 13, piano 1, alle ore 10 antimeridiane.
La carte tutte sono visibili presso il notaio precedente.
Torino, 20 giugno 1862.
Avv. Enrico Bigra not.

MONASTEROLO DI SALUZZO
Col primo gennaio 1863 trovata vacante la Condotta Medico-Chirurgica per i poveri di Monasterolo coll'annuo stipendio di L. 900 oltre l'alloggio. Chiunque aspira a detta Condotta è invitato a presentare al sottoscritto la relativa domanda coi titoli necessari entro il prossimo agosto.
Il Sindaco Med. BASSO.

AMMINISTRAZIONE
DELLA FERROVIA
VITTORIO EMANUELE
SEZIONE TICINO
Prodotti dal 25 Giugno a tutto il 1.0 luglio

Table for Linea Torino-Ticino showing travel statistics: Viaggiatori (53461 85), Bagagli (2584 45), Mercè a G. V. (15948 20), etc.

Table for Linea Santhià-Biella showing travel statistics: Viaggiatori (8173 50), Bagagli (98 40), Mercè a G. V. (240 90), etc.

Table for Linea Vercelli-Valenza showing travel statistics: Viaggiatori (4831 50), Bagagli (187 80), Mercè a G. V. (634 60), etc.

Table for Linea Torino-Susa showing travel statistics: Viaggiatori (11293 70), Bagagli (561 80), Mercè a G. V. (1063 87), etc.

Table for Linea Chivasso-Ivrea showing travel statistics: Viaggiatori (2924 25), Bagagli (89 30), Mercè a G. V. (152 70), etc.

DIFFIDAMENTO
La Società Duca Antonio Litta e Comp. diffida per ogni effetto di ragione, che il signor Carlo Raymond ha cessato dalla carica di direttore di detta Società, e che gli verbali revocati ogni mandato relativo.
Il signor De-Rosnoville Achille Ingegnere, fondatore e socio della Società, prenderà egli stesso la direzione degli affari sociali.

SCADENZA DI FATALI
Con atto 5. andante luglio, fra i stabili stati esposti all'asta pubblica dalli nobili signori Gualdi della Loggia, di cui in bando 19 maggio ultimo, vennero deliberati:
Quelli componenti il lotto primo, consistenti nel castello ed altri beni annessi sul territorio di Lagia e Vinovo, a pendenza della strada da Torino a Nizza, di ettari 43.48 78, al signor Agostino Golzio per lire 87,100.
Ed il corpo di casa in Borgo Nuovo di Torino, in vicinanza della via della Rocca e di San Lazzaro, componente il lotto quinto, al signor Sacerdote Isacco per L. 117,500.
Il termine utile per l'aumento del decimo scade con tutto il 20 corrente mese.
Torino, 7 luglio 1862.
Vinc. Gioacchino Baldoli not. com.

INCANTO
Nel giorno 1 agosto, alle ore 2 antimeridiane, nenti il tribunale del circondario di Torino, via della Consolata, casa Ormet, n. 12, l. o piano, si procederà alla vendita per incanto dei seguenti stabili:
1. Vigna in Casprignano detta della Torna e Croce, di are 183, 45, coerenti

Giuseppe Vergnano, eredi Ferrer, Paolo Napoleone e la strada;
2. Gerbido, reg. del Cerro, di are 90, 52, coerenti Carlo Verzano, la strada e Giuseppe Varotto, posti sul territorio di Naldi sero e propri della signora Giuseppina Belli moglie di Pasquale Quariero, residente in Torino.

L'incanto verrà aperto in un sol lotto in aumento al prezzo offerto dalla istante signora Rosa Maria Mosca, presidente in Chieri, in L. 1950, ecceduto le cento volte il tributo diretto verso lo Stato, oltre alle condizioni contenute nel bando 12 giugno ultimo.
Torino, 6 luglio 1862.
Vaccari sost. GIL.

AUMENTO DI SESTO.
Nel giorno 19 del corrente luglio scade il termine utile per far l'aumento del sesto al prezzo di L. 90,000, per cui furono venduti all'incanto gli stabili sotto indicati a favore di Maurizio Rolando deliberato di essi per sentenza del tribunale del circondario di Torino, data del 4 corrente e ricevuta dal cav. Baldoli segretario.
Gustavilaudud, di cui si apriva l'incanto in due lotti al prezzo offerto dal sig. Giuseppe Menotti, venduto insieme di lire 24,730 per un lotto, e di lire 31,300 per l'altro, consistente in una casa nei Forgi Dora di Torino, coerenti la via Cottolengo e Giannone Zaccaria, di are 9 33, e furono come sopra deliberati in un sol lotto.
Torino, 7 luglio 1862.
Perincelli sost. sega.

AUMENTO DEL SESTO.
Nel giudicio di subasta promosso dal giudice Giovanni Battista Corti di questa, contro Pietro Rolando di fine d'Alba, con sentenza di questo tribunale, di volente, i beni infrascripti vennero incantati in 7 di lotti al prezzo di L. 310 il 1, di L. 70 il 2, di L. 175 il 3, di L. 30 il 4, di L. 65 il 5, di L. 75 il 6 e di L. 15 il 7, e deliberati a Giuseppe Olivero per L. 600 il 1, per L. 80 il 2, per L. 205 il 3, per lire 60 il 4, per L. 75 il 5, per L. 85 il 6, e per L. 165 il 7.
Dati posti sul territorio d'Alba.

1.0 lotto. Casa, via e prato, reg. Montarone, di are 13, 72, in mappa ai numeri 68, 69 e 70.
Vigna, stessa reg., di are 67, 34, in mappa al n. 33.
Vigna, stessa regione, di are 67, 34, in mappa al n. 78.
2.0 lotto. Vigna, stessa reg., in mappa al n. 77, di are 33, 10.
3.0 lotto. Campo, stessa reg., di are 34, 67, in mappa al n. 65.
4.0 lotto. Gerbido con prati, stessa regione, di are 32, 87, in mappa al n. 84.
5.0 lotto. Bosco, stessa reg., di are 28, 89, in mappa al n. 48.
6.0 lotto. Campo e prato inglobato, stessa reg., di are 17, 25, in mappa al n. 30, 31, e parte del 32.
7.0 lotto. Campo, prato e pargia, di are 57, 15, in mappa al n. 33 e parte del 34, stessa regione.
Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 19 corrente.
Alba, 7 luglio 1862.
Briata seg.

AUMENTO DI SESTO.
Nel giudicio di subasta promosso dalli Gioacchino Cantalupo e Giuseppe Calissano di Alba contro Pietro Anfossi di Guarone, debitore, e Carlo Neglicomi, terzo passere, con sentenza di questo tribunale di Genova mese vennero incantati i beni infrascripti in quattro di stabili lotti sul prezzo di lire 2000 il primo; di L. 725 il secondo; di lire 455 il terzo e di L. 890 il quarto; e deliberati alla signora Vittoria Mottero per lire 2710 il primo; per L. 1210 il secondo; per L. 810 il terzo; e per L. 1200 il quarto.
Dati sulle fini di Guarone.

Lotto 1. Campo ed altro, regione Alaso, in mappa al n. 338 e 923 di are 115 16;
Lotto 2. Prato, regione Gera, in mappa al n. 578, di are 29 34;
Lotto 3. Prato, in mappa all' n. 491 e 492, di are 22 73;
Lotto 4. Casa, regione Vacheria, cascine, stalla e portico, con sia, orto, campo e prato, in mappa al n. 31, 81, 85 e 86, di are 228 13.
Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 17 corrente mese.
Alba, 7 luglio 1862.
Briata seg.

AUMENTO DEL SESTO O MEZZO SESTO.
Con sentenza di questo tribunale di circondario del 4 corrente emanata nel giudicio di subasta promosso da Maurizio Giovanni Antonio contro Ferrus G. ussigo fu Andrea vennero deliberati a favore di Alessandro Gio. Batt. Mengini per L. 3250 gli stabili di cui infrascritti e spettano agli incanti su L. 1310. Il termine per far l'aumento di sesto o mezzo sesto scade con tutto il 19 corrente mese.
Stabili deliberati all'incanto sul territorio di Cossano.

Perse aleno, regione Diasefo, detta il Ronchetto, di are 28 57; altro aleno, stessa regione, detto il Governale, di are 31 29; campo, stessa regione del Governale, detto qua l' tutto ad aleno, di are 29 23; fissa, stessa regione, di are 15 24; fissa, stessa regione, di are 11 43; aleno, stessa regione ridotto in parte a campo, di are 18 13; casa, sia, orto e campo, stessa regione, di are 9 90; fissa, regione Deiro, di are 26 57.
Mondovì, 7 luglio 1862.
Martelli seg. sost.

Torino — Tip. G. Favale e Colog.